

Al Sindaco  
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi  
del Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## LA FINANZA E FISCALITÀ LOCALE NELLE ULTIME DISPOSIZIONI NORMATIVE"

Nel corso del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del gennaio 2010 si sono succeduti tre provvedimenti (la Finanziaria 2010, il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, cd. "Milleproroghe, ed il D.L. 25 gennaio 2010 n.2, cd. "Salva enti") che hanno recato disposizioni di interesse per la finanza e fiscalità locale, determinando peraltro non poche difficoltà agli operatori del settore stante la loro numerosità e, talvolta, la loro caoticità.

Si ritiene quindi utile evidenziare di seguito le principali novità in tema, appunto, di finanza e fiscalità locale.

### LEGGE 23 DICEMBRE 2009 N.191 – FINANZIARIA 2010

#### **Art. 1**

#### ***Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria Articolo 2, comma 24***

24 (Certificazioni ICI). Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

Il comma 24 obbliga i Comuni a trasmettere al Ministero dell'interno un'apposita certificazione recante il maggiore gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006 (articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45), ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.

127(Rimborsi ICI). Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è integrato:

a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro;

b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.

128. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.

L'articolo 2, ai commi 127 e 128, prevede il rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall'ICI a seguito dell'esenzione dall'imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, disposta a decorrere dal 2008 ai sensi del D.L. n. 93/2008. In particolare, il comma 127 dispone l'integrazione dello stanziamento originariamente previsto dall'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 93/2008 ai fini del rimborso ai comuni delle minori entrate ICI, di ulteriori 156 milioni di euro per il 2008 e 760 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Si ricorda che per l'anno 2008 erano già stati rimborsati ai comuni 2 miliardi e 864 milioni di euro a cui ora si aggiungono 156 milioni per un totale di 3 miliardi e 20 milioni; dall'anno 2009 si prevede in aggiunta ai 2 miliardi 604 milioni, stabiliti dal D.L. n.93, lo stanziamento definitivo di 760 milioni per un totale di 3 miliardi 364 milioni come risulta dalle certificazioni inviate dai comuni.

D.L. 30 DICEMBRE 2009 N.194 – "MILLEPROROGHE"

### **Art. 1**

#### ***Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria***

**12.** (Discarichi ed inesigibilità) - All'art. 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

**13.** All'art. 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1° ottobre 2010», sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2011».

La disposizione proroga di un anno (fino al 30 settembre 2011) i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative a ruoli consegnati entro il 30 settembre 2008 alle società che svolgono il servizio di riscossione. Di conseguenza vengono rimodulati i termini per l'esame delle comunicazioni da parte degli uffici, che decorrono dal 1° ottobre 2011.

**16.** (Certificazione dei crediti) - Al comma 3-bis dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed esigibile,» è inserita la seguente: «anche».

Il D.L. n. 185, convertito nella legge n. 2/2009 recante misure di sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa, aveva previsto all'art. 9, comma 3-bis, per l'anno 2009, modalità agevolative per la certificazione dei crediti per somme dovute dall'amministrazione nei casi di somministrazione, forniture e appalti. La norma ha lo scopo di agevolare i creditori degli enti locali nella riscossione dei crediti o nella cessione degli stessi a banche ed intermediari finanziari.

Con la prevista modifica la procedura suddetta potrà essere attivata anche per per tutto l'anno 2010.

## **Art. 2**

### ***Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale***

**5.** (Proroga termini di pubblicità legale) - All'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2010».

Il predetto art. 32, comma 5, come modificato, prevede che a decorrere dal 1° luglio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. La disposizione proroga, dunque, di sei mesi il termine stabilito per la cessazione degli effetti della pubblicità legale delle pubblicazioni effettuate in forma cartacea.

## **Art. 8**

### ***Proroga di termini in materia ambientale***

**3.** (Proroga di termini in materia di TIA) - All'art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,

n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010».

L'art. 238 del decreto ambientale, approvato con il D.Lgs. 152/2006, dispone che con Regolamento ministeriale siano fissati i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa di igiene ambientale, anche con riferimento alle agevolazioni.

La disposizione in esame prevede che qualora il detto Regolamento non sia stato adottato dal Ministero dell'ambiente entro il nuovo termine del 30 giugno 2010, i comuni che intendono adottare la TIA possono provvedervi ai sensi delle disposizioni vigenti.

#### D.L. 25 GENNAIO 2010 N.2 – "SALVA ENTI"

##### ***Art. 1 Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali***

1. (Taglio contributi ordinari). All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.»; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali».

2. Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

L'articolo 1 del d.l. in oggetto prevede alcune correzioni all'articolo 2, commi da 183 a 186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010) riguardanti la riduzione del contributo ordinario per gli enti locali e la relativa riduzione dei consiglieri. Le modifiche sono: rinvio al 2011 dell'efficacia delle disposizioni riguardanti riduzione consiglieri comunali e assessori, soppressione figure del direttore generale, circoscrizioni, consorzi di funzioni; estensione della riduzione del 20% anche ai consiglieri provinciali. La norma pur lasciando invariata l'entità della riduzione del contributo ordinario di base agli enti locali per gli anni 2010, 2011 e 2012 in misura pari, rispettivamente, a 1, 5 e 7 milioni di euro per le province e a 12, 86 e 118 milioni per i comuni stabilisce che per l'anno 2010 il Ministero dell'interno applichi tale riduzione a tutti gli enti locali in proporzione alla relativa popolazione e non solo a quelli che vanno al voto e ciò in

conseguenza del rinvio al 2011. Per gli anni 2011 e 2012 quindi la riduzione verrà operata esclusivamente in relazione agli enti che andranno al rinnovo dei rispettivi consigli.

***Art. 4 Disposizioni per la funzionalità degli enti locali***

4.(Contributi per utilizzo avanzo di amministrazione). All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

«23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.».

Il comma proroga per il triennio 2010-2012 la norma prevista dall'articolo 11 del D.L. n. 159/ 2007, convertito in legge 222/2007. Detta norma dispone che, al fine di incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di Province e Comuni, siano attribuiti appositi contributi che verranno erogati per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a valere sul fondo ordinario. L'ammontare dei contributi non potrà superare il tetto di 30 milioni di euro annui. Inoltre specifica che i contributi sono corrisposti ai Comuni e alle Province che ne faranno richiesta per fare fronte agli indennizzi strettamente correlati alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011 e 2012. La corresponsione dei contributi verrà effettuata sulla base di una certificazione le cui modalità saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze.

Si osserva, peraltro, che le misure adottate nei due decreti legge, non ancora convertiti, possono essere modificate ed integrate in sede di conversione dei medesimi provvedimenti; con le successive Lettere verrà dato conto delle modifiche ed integrazioni apportate in tali sedi.

## **L'INCARICO DEL CONTROLLO DEL PAGAMENTO PARCHEGGI DETERMINA LA QUALIFICA DI AGENTE CONTABILE**

La Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Toscana (17 dicembre 2009 n.657), ha esaminato la situazione di un Comune che intendeva affidare un'attività di ausilio alla stessa amministrazione nella gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia, consistente in un incarico per il servizio di controllo parcheggi che comprenda anche la responsabilità dello scassetamento dei parcometri con il successivo deposito dei relativi incassi presso la tesoreria comunale.

La sezione ha esaminato al questione partendo dalla definizione di "agente contabile di fatto" alla luce della giurisprudenza in materia: "è agente contabile chiunque, a qualunque titolo, abbia maneggio di denaro pubblico, indipendentemente dall'esistenza di un titolo giuridico (atto amministrativo, contratto) ed è irrilevante ai fini della sottoposizione al giudizio di conto che trattasi di entrate di diritto pubblico o di diritto privato (Cass. SS.UU. n.14473/2002)."

E' stato quindi ritenuto che nel caso di specie l'incaricato delle predette attività risulti certamente un agente contabile, riscuotendo nell'interesse del Comune i relativi proventi (cfr. Cass. SS.UU. n. 123567/2001).

Cordiali saluti.

*Dicembre 2009*